

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

**Direzione Regionale:** ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. B01394 del 09/04/2013

Proposta n. 4619 del 28/03/2013

**Oggetto:**

Biosoil Holding BV - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile per il lavaggio on site di terreni contaminati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**OGGETTO:** Biosoil Holding BV – Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile per il lavaggio *on site* di terreni contaminati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**IL DIRETTORE  
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E  
SOCIALE**

**Su proposta** del Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

**Vista** l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1;

**Viste** le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Vista** la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile per il lavaggio *on site* di terreni contaminati, produttore "Biosoil Holding BV", modello "BioSoil - Soil Washing Plant", codice identificativo "BBI 200301", presentata dalla società Biosoil Holding BV, con sede legale in Oosterhout Nijverheidsweg, 27 – 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht - Olanda e con sede di rappresentanza in Fiumicino (RM) in via Fiumara n. 20, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al R.E.A. n. 1241553 e con codice fiscale 97563320585 legalmente rappresentata da Van Diem Arnout nato a Vlaardingen (Olanda) il 03 maggio 1961, con istanza acquisita dall'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti in data 30/07/2012 al prot. n. 146594 e successive integrazioni di cui l'ultima acquisita al prot. n. 233288 in data 18/12/2012, corredata dalla seguente documentazione:

- a) Istanza;
- b) Relazione tecnica;
- c) Relazione tecnica di sintesi;
- d) Dichiarazione sostitutiva del certificato di conformità CE dell'impianto;
- e) Ricevuta attestante il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 956/09;
- f) Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale;
- g) Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia;

**Vista** la nota prot. n. 162794 del 9 settembre 2011, con la quale l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti sollecitava la Segreteria del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti (C.T.S.A.) all'espressione del parere di competenza circa le istanze relative ad alcune ditte i cui progetti erano stati precedentemente trasmessi;

**Vista** la nota di risposta, prot. n. 401337 del 14 settembre 2011, dell'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente con la quale è stata comunicata l'impossibilità di evadere la suddetta richiesta in quanto non si era ancora conclusa la procedura per la ricostituzione del Comitato Tecnico Scientifico;

**Vista** la nota prot. n. 17467 del 30 gennaio 2012 con la quale sono state convocate per la Conferenza di Servizi, le Province di Roma, Frosinone, Viterbo, Latina, Rieti, l'Arpa Lazio l'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente della Regione Lazio, la segreteria del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti e la Società istante, a partecipare alla conferenza di servizi per il giorno 03 dicembre 2012 trasmettendo, in allegato alla stessa, la relativa documentazione per le valutazioni di competenza;

**Considerato** che in sede di Conferenza di Servizi la società, a seguito delle osservazioni dei partecipanti alla Conferenza, si è impegnata a fornire chiarimenti circa l'impianto oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

**Considerato** che in data 18 dicembre 2012 è stata acquisita al prot. n. 233288 la nota integrativa con la quale la società Biosoil Holding BV ha dichiarato il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 262/2002 in merito alle emissioni acustiche ambientali;

**Rilevato:**

- che l'eventuale procedura di impatto ambientale non risulta attuabile nell'ambito dell'art. 208, comma 15, D.lgs 152/06 in quanto va riferita ad un progetto specifico e per un sito determinato e quindi, nel caso *de quo* avviata, se dovuta, all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne. Solo in tale sede, infatti, può essere richiesta ulteriore documentazione, risultando definitivo il sito prescelto, nonché i quantitativi di rifiuti da trattare: la conseguente procedura di V.I.A. comporterà necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto fino all'espletamento della medesima;
- che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

**Considerato** che nella fase istruttoria, non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società Biosoil Holding BV di un impianto mobile per il lavaggio *on site* di terreni contaminati individuati con i codici C.E.R indicati nell'elenco "codici CER autorizzati" costituente l'allegato A della presente Determinazione;

**Preso atto** che il rappresentante della Società nella conferenza di servizi svoltasi in data 3 dicembre 2012 ha rappresentato che *"l'operazione da autorizzare è esclusivamente R5 e non anche R3 come erroneamente indicato nelle relazioni allegare all'istanza"*;

**Considerato** che l'impianto in questione con matricola "BBI 200301" è attualmente autorizzato con Determinazione n. B6414 del 16 dicembre 2009, e che la richiesta di una nuova autorizzazione che sostituisca l'attuale menzionata è stata formulata al fine di consentire l'utilizzo del medesimo impianto assemblato in una nuova configurazione per poter trattare fino a 50-55 t/h in ingresso, in funzione della tipologia di matrice da trattare e del tipo di inquinante;

**Atteso :**

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile;

**Preso atto** che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro;

**Visti** gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni", parti integranti del presente provvedimento;

**Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società BIO SOIL HOLDING BV, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile per il

lavaggio *on site* di terreni contaminati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15 e per revocare la Determinazione n. B6414 del 16 dicembre 2009 che con la presente si intende integralmente sostituita

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, all'esercizio di un impianto mobile per il lavaggio *on site* di terreni contaminati ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15, della società BIO SOIL HOLDING BV - C.F. 97563320585, con sede legale in Oosterhout Nijverheidsweg, 27 – 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht - Olanda, e con sede di rappresentanza in Italia in via Fiumara n. 20 – 00054 Fiumicino (RM), produttore "BIO SOIL HOLDING BV", tipo "BioSoil – Soil Washing Plant (BBI)", matricola "BBI 200301";
- di stabilire che l'impianto è autorizzato a trattare attraverso l'operazione R5 avente una potenzialità massima giornaliera pari a 550 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 10 ore (55 t/h).
- di revocare la Determinazione n. B6414 del 16 dicembre 2009 che si intende integralmente sostituita dalla presente;
- di stabilire che nello stesso impianto potranno essere avviati al trattamento di decontaminazione i materiali richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il rilascio della presente autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché delle prescrizioni tecnico-operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la società BIO SOIL HOLDING BV, dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, la società almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto tutte le informazioni previste dal comma 15 del art. 208 del D.lgs. 152/06;
- di dare atto che in ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale lo richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.lgs.152/06;
- di dare atto che l'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società BIO SOIL HOLDING BV e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento  
(Dott. Guido Magrini)